

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 366 del 25/02/2022

OGGETTO: ID 21P006 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di "Apparecchiatura e dispositivi per monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici" per i fabbisogni della UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si nomina la Commissione Giudicatrice della procedura aperta relativa alla fornitura di "Apparecchiatura e dispositivi per monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici" per i fabbisogni della UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2059 del 16.11.2021, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di "Apparecchiatura e dispositivi per monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici" per i fabbisogni della UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per l'importo complessivo di € 411.600,00 I.V.A. esclusa.

Tramite la piattaforma telematica SINTEL è stata pubblicata la procedura di gara (ID 148037756).

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in data 18.01.2022, ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara della procedura in premessa la ditta Nuvasive Italia Srl.

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

In data 21.01.2022, il Seggio di gara (nominato con nota prot. n. 3829 del 20.01.2022) ha provveduto all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa, ammettendo con riserva la Ditta Nuvasive Italia Srl richiedendo l'integrazione della documentazione.

La Ditta Nuvasive Italia Srl ha successivamente integrato la propria documentazione amministrativa sulla piattaforma "Sintel" (sezione "Documentazione di gara"), accedendo alla successiva fase della procedura di gara come risulta dal verbale del 31.01.2022.

Come previsto all'articolo 3 - "criterio di aggiudicazione" - del disciplinare di gara, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 con valutazione qualitativa dell'offerta tecnica proposta da parte di una Commissione Giudicatrice.

Si rende pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina di tale Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa dei prodotti offerti dalla Ditta Nuvasive Italia Srl, proponendo i seguenti nominativi:

Presidente: Prof. Andrea Angelini - UOC Clinica Ortopedica
Traumatologica

Componenti: Dr. Riccardo Baracco - UOC Clinica Ortopedica
Traumatologica

Ing. Mattia Carpenedo - UOC Servizi Tecnici

Segretario verbalizzante: Michela Zulian - Assistente Amministrativo UOC
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Viene approntata la presente Deliberazione secondo quanto disposto dall'attuale normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi, in particolare dall'art. 77 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal "Regolamento aziendale per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1191 del 28/06/2021.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della**

Logistica ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali di apertura amministrativa del 21.01.2022 e del 31.01.2022, allegati 1 e 2 documenti facenti parte integrante del presente provvedimento, ammettendo al proseguo della procedura in argomento la ditta Nuvasive Italia Srl;
2. di nominare, nei termini sotto riportati la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di "Apparecchiatura e dispositivi per monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici" per i fabbisogni della UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2059 del 16.11.2021:
Presidente: Prof. Andrea Angelini - UOC Clinica Ortopedica Traumatologica
Componenti: Dr. Riccardo Baracco - UOC Clinica Ortopedica Traumatologica
Ing. Mattia Carpenedo - UOC Servizi Tecnici
Segretario verbalizzante: Michela Zulian - Assistente Amministrativo UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
3. di pubblicare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento allegando le Dichiarazioni sostitutive sottoscritte da ciascun componente della Commissione Giudicatrice, unitamente al proprio Curriculum professionale, in conformità a quanto previsto



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Oggetto: ID 21P006 - Fornitura di Apparecchiatura e dispositivi per il monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici per l'UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 08:30, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - Padova, il Seggio di gara procede all'apertura della documentazione amministrativa della procedura ID 21P006 - Fornitura di Apparecchiatura e dispositivi per il monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici per l'UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

Si precisa che:

- la procedura è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2059 del 16/11/2021;
- la procedura viene espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Spa denominato "Sintel";
- il seggio di gara, nominato con nota prot. n. 3829 del 20/01/2022, è costituito da:
 - Dr. Fabio Franceschi, in qualità di Autorità di gara;
 - Rag. Fabio Moro, in qualità di teste;
 - Sig.ra Zulian Michela, in qualità di teste e verbalizzante;
- entro il termine di scadenza stabilito nei documenti di gara (18/01/2022), ha presentato la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara della procedura in premessa la seguente Ditta:
 - Nuvasive Italia Srl
- tramite la suddetta piattaforma telematica, è stato comunicato che l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa sarebbe avvenuta così come stabilito nell'art. 4 del Disciplinare di gara, in data 21/01/2022.

A seguito di tale seduta, finalizzata all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta sopra riportata, è risultato quanto segue:

- la documentazione presentata dalla Ditta Nuvasive Italia Srl risulta incompleta in quanto, il DGUE non risulta compilato nei seguenti punti:
 - parte IV lett. C punto 11
 - parte IV lett. D

Si procederà a richiedere integrazione documentale alla ditta Nuvasive Italia Srl, che viene ammessa con riserva.

La seduta di gara si è conclusa alle ore 09:00. Viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 fasci e n. 1 allegato, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA

Autorità di gara:

Dr. Fabio Franceschi




Teste:

Rag. Fabio Moro



Teste e verbalizzante:

Sig.ra Zulian Michela



ALLEGATO 1
Schema ammissione

Ditta	Lotti per i quali la ditta partecipa	Istanza - Allegato "A"	DGUE - Allegato B all'istanza di partecipazione	Imposta di bollo	Garanzia Provvisoria	Dichiarazione impegno fideiussore	Ricevuta versamento contributo ANAC	Avvalimento	R.T.I.	In caso di R.T.I. dichiarazione di Mandato, Quote, Impegno	Segreto commerciale	Subappalto	NOTE	Ammissa, Non Ammissa, Ammissa con riserva
Nuvasive Italia Srl	1	SI	DA INTEGRARE	SI	SI	SI	SI	NO	NO		NO	NO	DA INTEGRARE IL DGUE NELLE SEGUENTI PARTI: parte IV lett. C. punto 11, parte IV lett. D	AMMESSA CON RISERVA



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Oggetto: ID 21P006 - Fornitura di Apparecchiatura e dispositivi per il monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici per l'UOC Clinica Ortopedica Traumatologica dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VERIFICA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 9, D.LGS 50/2016

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, l'Autorità di gara, Dottor Fabio Franceschi, procede in seduta riservata alla valutazione della documentazione amministrativa, richiesta alla ditta Nuvasive Italia Srl in data 24 gennaio 2022 tramite la piattaforma telematica SINTEL a titolo di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs.50/2016 a seguito della seduta di apertura della documentazione amministrativa del 21 gennaio 2022 il cui verbale agli atti è già stato pubblicato nella piattaforma SINTEL ID 148037756 e nel sito aziendale. Con la comunicazione del 24 gennaio 2022 inviata tramite SINTEL era stato richiesto espressamente di completare la compilazione del DGUE nelle seguenti parti: parte IV lett. C punto 11, parte IV lett. D.

L'Autorità di gara prende atto che la ditta Nuvasive Italia Srl ha integrato correttamente la documentazione richiesta e pertanto ammette la ditta al proseguo del procedimento.

Successivamente l'autorità di gara procede alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta alla ditta con i documenti di gara, constatando che la documentazione è presente.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) facciata.

Autorità di gara

Dottor Fabio Franceschi

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome ANDREA Cognome ANGELINI

Luogo e data di nascita: SAVIGNANO SUL RUBICONE il 28/03/1983

Titolo di studio:

x Diploma di maturità scientifica

x Laurea in medicina e chirurgia

x Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

x Specializzazione in ortopedia e traumatologia

x Dottorato di ricerca in oncologia e patologia sperimentale

Impiego attuale: Professore associato (MED/33, DISCOG)

Impieghi precedenti con Ditte private:

NO

Se SI quali? _____

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

- Chirurgo ortopedico esperto in tecniche ricostruttive di chirurgia vertebrale e di chirurgia oncologica

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

- Non presso questa Azienda Ospedaliera

Data, 15/02/2022

 FIRMA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 15/02/2022

 FIRMA

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari– Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID21P006 - PROCEDURA SINTEL PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO SEMIAUTOMATIZZATO DEI NERVI PERIFERICI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 . DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il sottoscritto

ANGELINI ANDREA

nominati componenti della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.


inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016(**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (****).

Padova, 15 FEBBRAIO 2022



(firma leggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome RICCARDO Cognome BAMCCO

Luogo e data di nascita: PAROVA 07/01/1988

Titolo di studio:

Diploma MATURITA' SCIENTIFICA

Laurea MEDICINA E CHIRURGIA

Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

Impiego attuale: DIRIGENTE MEDICO

Impieghi precedenti con Ditte private:

SI

NO

Se SI quali?

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

CHIRURGIA DEL RACHIDE

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

NESSUNO

Data, 16/02/2022

FIRMA

Riccardo Bamcco

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 16/02/2022

FIRMA

Riccardo Bamcco

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari– Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID21P006 - PROCEDURA SINTEL PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO SEMIAUTOMATIZZATO DEI NERVI PERIFERICI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 . DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il sottoscritto

BARACCO

RICCARDO

nominati componenti della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.

inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti.

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016(**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (****).

Padova, 16/02/2022



(firma leggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,

deliberazione n. 366 del 25/2/2022 pagina 16 di 26

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome MATTIA Cognome CARPENEDO

Luogo e data di nascita: SAN DONA' DI PIAVE (VE) 19/06/1992

Titolo di studio:

- Diploma di maturità scientifica
- Laurea magistrale in Ingegneria Clinica
- Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

Impiego attuale: Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Biomedico

Impieghi precedenti con Ditte private:

SI

Se SI quali? impiegato Tecnico Amministrativo presso Tecnologie Sanitarie S.p.a.

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

manutenzione e gestione apparecchiature biomedicali

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

Data, 15/02/2022

FIRMA



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 15/02/2022

FIRMA



ID21P006 - PROCEDURA SINTEL PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO SEMIAUTOMATIZZATO DEI NERVI PERIFERICI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 . DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il sottoscritto

CARPENEDO

MATTIA

nominati componenti della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.

inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

- 6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (**);
- 7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;
- 8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (****).

Padova, 15/02/2022



(firma leggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
2. *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
3. *I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.*
4. *I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
5. *Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.*
6. *Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,*

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

MODELLO2–Dichiarazione Segretario verbalizzante–Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID21P006 - PROCEDURA SINTEL PER LA FORNITURA APPARECCHIATURA E DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO SEMIAUTOMATIZZATO DEI NERVI PERIFERICI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il / La sottoscritto/a

ZULIAN

MICHELA

nominato/a SEGRETARIO VERBALIZZANTE per le operazioni di gara d'appalto indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
- di aver preso visione dell'elenco dei concorrenti;
- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

l'inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al comma 6 dell'art. 77, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

con riguardo all'art. 51 del Codice di procedura civile:

1) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione previste dal detto art. 51 del Codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

con riguardo all'art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165:

2) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;

con riguardo all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016:

3) di non incorrere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

Padova, 14/02/2022



(firma leggibile)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 25/2/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°26 fogli (incluso il presente) della delibera n. 366 del 25/2/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
